

N. R.G. 5752/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5752/2017 promossa da:

..... con il patrocinio dell'avv  
....., elettivamente domiciliato in  
presso il difensore avv

*Attore*

contro

*Convenuto*

**Conclusioni delle parti**

**Conclusioni per parte attrice**

come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 18.9.2020;

**Conclusioni per parte convenuta**

come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 1.6.2021;

**Concisa esposizione delle ragioni della decisione**



1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il prosieguito solo il Fallimento), conveniva in giudizio chiedendo la revoca ex art. 67 comma secondo l.f. delle rimesse intervenute nel c.d. periodo sospetto sul conto corrente ordinario n. 136 500064-1 e conto anticipi n. 136 5000751-3 quantificate in € 892.265,54, con conseguente condanna della Banca alla restituzione, in favore della curatela, di detta somma.

A sostegno della propria domanda deduceva che:

-il conto corrente intestato alla società doveva ritenersi di fatto "congelato" dalla fine di maggio 2013, mentre, per quanto riguarda il conto anticipi, dal mese di agosto 2013 sullo stesso venivano direttamente accreditati gli assegni bancari provenienti da terzi (in precedenza accreditati nel conto ordinario e poi girocontati nel conto anticipi);

-pertanto, doveva ritenersi che i conti potessero essere utilizzati solo per effettuare operazioni finalizzate al rientro del credito dell'istituto di credito, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del limite di cui all'art. 67 comma terzo lettera b) l.f. (nonché del limite previsto dall'art. 70 della stessa legge).

In via subordinata, il Fallimento chiedeva la revoca delle rimesse intervenute sul presupposto della loro consistenza e durevolezza in ordine alla riduzione della esposizione debitoria della società.

Si costituiva in giudizio la banca convenuta eccependo l'inammissibilità della domanda proposta da parte attrice per efficacia preclusiva per esecutività dello stato passivo senza riserva di revocatoria e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, stante l'assenza del presupposto oggettivo e soggettivo richiesto dall'art. 67 l.f.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita con prova testi e CTU.

In data 18.11.2020 veniva assegnata nel ruolo di questo giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2021.

## **2. Sull'ammissibilità dell'azione revocatoria.**

In via preliminare, l'istituto di credito convenuto ha eccepito l'inammissibilità dell'azione revocatoria per l'efficacia preclusiva dello stato passivo.

Secondo la banca, l'ammissione al passivo, da parte del Giudice delegato, del credito residuo vantato dall'istituto precluderebbe, per l'esistenza del c.d. giudicato endofallimentare, l'azione revocatoria delle rimesse effettuate nel conto, non essendo stata sollevata dalla curatela, in sede di discussione dello stato passivo, l'eccezione revocatoria. A sostegno della propria tesi ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16508/2010, nonché il disposto dell'art. 95 comma primo della legge fallimentare.

Ritiene il Tribunale che sia opportuno partire proprio dalla sentenza richiamata da parte convenuta.

Con detta sentenza, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: *"quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a*



*fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione".*

La pronuncia riguardava, pertanto, l'ipotesi in cui il creditore si fosse insinuato al passivo per una somma minore di quella originaria in ragione della compensazione parziale con un controcredito del fallito.

Del tutto diverso, ad avviso della Cassazione, "il caso in cui venga ammesso al passivo del fallimento un credito residuo, rispetto ad altro già soddisfatto in attuazione del medesimo contratto di somministrazione o ad esecuzione continuata. In tali ipotesi, infatti, l'accertamento della esistenza di una posizione creditoria da parte del giudice determina un effetto preclusivo esclusivamente per quanto concerne l'avvenuta quantificazione del credito ammesso, senza tuttavia che tale effetto possa essere esteso anche agli adempimenti precedentemente intervenuti e per i quali, conseguentemente, non era stata formulata alcuna richiesta di ammissione. L'identità del titolo posto a base di quest'ultima istanza con quello in ragione del quale erano stati in precedenza effettuati i versamenti dovuti non è sufficiente per configurare una preclusione rispetto all'esercizio di un'azione finalizzata alla declaratoria di inefficacia dei detti versamenti, e ciò in quanto in sede di ammissione l'indagine del giudice delegato è limitata all'esame dell'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della relativa richiesta e non si estende, al contrario, ad una verifica relativa all'opponibilità alla massa dei pagamenti parziali antecedenti, pagamenti che fra l'altro costituiscono atti giuridici del tutto autonomi fra loro e pertanto potenzialmente oggetto, di per sè, di azione revocatoria".

Così richiamata la distinzione tra le due ipotesi statuita dalle Sezioni Unite e le conseguenze che ne derivano sul piano dell'ammissibilità dell'azione revocatoria, occorre verificare se, nel caso di specie, la avesse effettivamente eccepito la compensazione in sede di ammissione al passivo. Infatti, a fronte delle difese svolte dalla curatela sull'eccezione di inammissibilità, in sede di seconda memoria istruttoria, la banca ha dedotto di aver eccepito la compensazione, posto che il titolo dedotto in sede di domanda di ammissione al passivo dipendeva da un credito in conto corrente, utilizzabile anche quale castelletto anticipo fatture e/o sbf con previsione del "patto di compensazione" (cfr. pag. 2 della seconda memoria istruttoria), investendo, pertanto, il Giudice delegato anche della verifica della compensazione (cfr. pag. 10 della comparsa conclusoria) e con conseguente onere in capo alla curatela di formulare l'eccezione di revocatoria.

L'assunto di parte convenuta non è fondato.

In primo luogo, si ritiene che la Banca non avesse formulato l'eccezione di compensazione, la quale, proprio in considerazione del sistema delineato dall'art. 95 l.f e della preclusione che



deriva dal giudicato endofallimentare, non può che richiedere una formulazione chiara ed espressa.

Ciò in linea con quanto statuito dalle stesse Sezioni Unite citate le quali, pronunciandosi su una fattispecie antecedente all'entrata in vigore della riforma del 2006, hanno sottolineato che *“la richiamata problematicità della questione è configurabile esclusivamente con riferimento alla normativa preesistente sul punto, atteso che i d.lgs n. 6 del 2006 e d.lgs n. 169/2007 hanno delineato sia un onere processuale di deduzione a carico del creditore che formula richiesta di insinuazione al passivo della propria pretesa, che un onere di eccezione in capo al curatore (codificato dalla l. fa., art. 95 comma 1)”*, per poi specificare nello stesso principio di diritto *“quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione”* (tanto che, infatti, nel caso oggetto di esame delle Sezioni Unite, la banca *“con l'istanza di ammissione al passivo ha dichiarato di essere creditrice di L. 852.764.942 per saldo passivo di conto corrente, somma residua dopo la detrazione di accrediti per L. 74.535,431 per effetto della intervenuta compensazione. Il successivo provvedimento di ammissione del giudice delegato nella misura della somma di L. 852.764.942 implicitamente presuppone, dunque, un giudizio positivo circa l'intervenuta compensazione parziale per l'importo di L. 74.535.431”*).

Pertanto, a fronte di uno specifico onere di deduzione in capo al creditore – da cui consegue un onere altrettanto specifico di eccezione da parte del curatore - questo non può essere assolto senza un enunciazione chiara degli elementi costitutivi della compensazione parziale, enunciazione che non può configurarsi, come vorrebbe la banca, nella mera prospettazione della dipendenza del titolo da un credito in conto corrente utilizzabile anche quale castelletto anticipo fatture e/o sbf.

In sede di domanda di ammissione al passivo, la banca ha enunciato l'ammontare della pretesa creditoria (*“credito derivante da apertura in conto corrente utilizzabile anche quale castelletto € 372.572,51”*), senza rappresentare al giudice alcuna compensazione o meccanismo compensativo, né prospettando la sussistenza del “patto di compensazione” oggi richiamato a fondamento dell'eccezione (né può ritenersi sufficiente il mero deposito di documentazione, posto che detto deposito non può sostituire gli oneri di deduzione e allegazione specifica sussistenti in capo alla parte).

Va poi rilevato come il “patto di compensazione” richiamato da parte convenuta (peraltro senza un'indicazione specifica della norma contrattuale di riferimento), si riferisce all'ipotesi di conti diversi e vari (cfr. art. 11 del contratto prodotto sub doc. 4, pag. 74), che deve ritenersi da ricondurre al caso di più conti correnti, mentre nel caso di specie si è in presenza di un unico conto corrente con annesso conto anticipi.

L'eccezione, pertanto, deve essere respinta, potendosi quindi passare all'analisi nel merito della domanda proposta dal fallimento attore.

### 3.Nel merito.

#### 3.1 Il periodo sospetto.



Va in primo luogo rilevato come non sia in contestazione la ricorrenza dell'elemento temporale richiesto dall'art. 67 comma secondo legge fallimentare, ossia l'avvenuta esecuzione delle rimesse da revocare nel c.d. periodo sospetto. Questo deve essere identificato, ai sensi dell'art. 69 bis comma secondo, nei sei mesi anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, e così nel periodo intercorrente dal 20.5.2013 al 20.11.2013 (cfr. doc. 3 di parte attrice. Il fallimento della n liquidazione interveniva poi in data 5.3.2015).

### 3.2 L'elemento soggettivo.

Cominciando l'analisi dall'elemento soggettivo, va ricordato come secondo la giurisprudenza di legittimità la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, da sottoporre a valutazione complessiva (tesa ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva; cfr. Cass. 29257/2019).

Tuttavia per il raggiungimento della prova della *scientia decoctionis* con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, richiedendosi la presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (cfr, ex multis e tra le più recenti, Cass. 7276/2019).

La valutazione degli elementi indiziari deve in questo caso essere compiuta tenendo in considerazione il fatto che, nel caso di specie, creditore è un istituto di credito. Infatti, la qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, "*impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività*" (cfr. Cass. 26061/2017), avendo la banca la disponibilità di mezzi ed informazioni tali che le consentono di cogliere tempestivamente i segnali della crisi economica e finanziaria del proprio cliente.

Nel caso di specie, occorre dare rilievo alle seguenti circostanze emerse in corso di causa:

a) la corrispondenza interna della banca prodotta sub doc 8 di parte convenuta. In particolare, in data 18.4.2013, a fronte del problema delle difficoltà di incasso da parte della società *in bonis*, il funzionario della banca affermava "*da parte mia esprimo parere favorevole all'impostazione proposta dal consulente che di fatto significa un'uscita morbida dalla relazione. Probabilmente un'eccessiva rigidità provocherebbe l'immediato default. C'è da augurarsi che le strategie poste in atto dalla proprietà servano a migliorare la situazione che al momento appare decisamente critica*". Seguiva risposta in data 23.4.2013, da parte del Responsabile Esame Credito Retail: "*sta bene in via del tutto eccezionale e anche sulla scorta delle motivazioni addotte a giustificazione degli insoluti, a quanto proposto raccomandando un'attentissima selezione del foglio da anticipare e provvedendo quanto prima a proporre riesame per graduale almeno parziale disimpegno della posizione. Ulteriori insoluti dovranno essere coperti esclusivamente con provvista della società*".



Trattasi di comunicazioni significative, posto che dalle stesse emerge come già dall'aprile 2013, e quindi in periodo addirittura antecedente al periodo sospetto, la banca fosse a conoscenza della sussistenza di numerosi insoluti, del rischio di provocare un immediato default in caso di mancata adozione di "un'uscita morbida dalla relazione", e della sussistenza di una situazione definita dalla stessa banca "decisamente critica". Emerge altresì come la stessa avesse deciso, di fatto, di procedere ad un rientro graduale della posizione, e di sistemare la situazione degli insoluti solo utilizzando denaro proveniente dalla società.

Successiva a detto scambio di comunicazioni la missiva inviata alla \_\_\_\_\_ in data 23.5.2013 (cfr. doc. 6 di parte attrice), con cui la banca comunicava, in linea con quanto già deciso in sede interna, di non accogliere la richiesta della cliente di presentazione di portafoglio salvo buon fine per la sistemazione degli insoluti, nonché l'immediata riduzione dell'apertura di credito salvo buon fine (e a partire dal 30.6 anche del limite incondizionato di cassa);

b) la situazione economico-finanziaria della società così come emergente dal bilancio al 31.12.2012. Il CTU nominato ha verificato che questa mostrava *"una società fortemente dipendente da mezzi di terzi e in grave crisi di liquidità derivante in particolar modo da difficoltà nell'incasso dei crediti commerciali. Sotto il profilo economico l'azienda non produce ricavi sufficienti a remunerare adeguatamente il capitale investito. La gestione caratteristica produce un risultato, seppur positivo, troppo modesto rispetto al volume di affari e comunque insufficiente a coprire tutti gli altri costi aziendali (oneri finanziari e costi non operativi)"* (cfr. pagg. 19 e 31 della relazione). Il bilancio, seppur con riferimento ad un solo anno, presentava quindi una situazione di allarme, ed era in grado di richiamare l'attenzione della banca, alla luce della qualità di operatore economico qualificato, tanto che la stessa, nella successiva comunicazione del 18.4.2013 sopra richiamata, aveva già chiara la sussistenza di una situazione "decisamente critica" con rischio di un possibile immediato default.

Il riferimento a detta comunicazione rende già evidente come non colgano nel segno le difese della parte convenuta circa la data di deposito del bilancio (e quindi sulla conoscenza, da parte dell'istituto, dei dati dallo stesso desumibili), dovendo peraltro aggiungersi come, all'esito della prova testimoniale, sia altresì emersa la consegna di detto bilancio all'istituto di credito già all'inizio del 2013, in occasione della trasformazione della società in bonis da snc a srl (cfr. dichiarazione teste I \_\_\_\_\_);

c) le risultanze della Centrale Rischi. Dalla documentazione in atti emerge come nel mese di settembre 2013 la Banca convenuta avesse provveduto a segnalare a sofferenza la \_\_\_\_\_ e ciò indica che fosse a conoscenza già dai mesi precedenti della situazione di difficoltà in capo alla stessa, posto che le segnalazioni a sofferenza richiedono in ogni caso una valutazione complessiva della situazione finanziaria della cliente. Inoltre, vanno sul punto richiamati gli accertamenti svolti dal CTU (cfr. pag. 20 e ss dell'elaborato), il quale ha concluso che *"già nell'aprile 2013 si rilevano molteplici iscrizioni con codice 93 (crediti proprio oggetto di anticipazione e risultati insoluti) da parte di quasi tutti gli istituto di credito (*



e dalla stessa convenuta. L'iscrizione di importi contrassegnati dal codice 93

evidenzia un progressivo deterioramento della qualità dei crediti del correntista”);

d) la presenza, dall'inizio di luglio 2013, di numerosi protesti, il primo dei quali levato presso la stessa sicchè può ben desumersi che gli stessi fossero conosciuti da parte della banca. Irrilevante, poi, la circostanza, evidenziata da parte convenuta, che questi sarebbero stati levati “per mancanza di istruzioni” – sicchè non avrebbero indicato necessariamente una crisi di liquidità della società – posto che gli stessi devono comunque ritenersi pregiudizievoli per il soggetto nei cui confronti sono levati, indicando, in ogni caso, che una cambiale o un assegno non risultano pagati (in questo senso, condivisibilmente, Trib Padova 12.4.2021);

e) la conoscenza della decisione di depositare la domanda di concordato preventivo. All'esito dell'escussione testimoniale si è infatti avuto conferma che tra maggio e giugno del 2013 fu indetta una riunione presso la sede della a cui parteciparono tutti gli istituti di credito, tra cui quello convenuto per il tramite del funzionario (peraltro menzionato nella comunicazione del 18.4.2013 sopra citata) e durante la quale, la convenuta venne informata della decisione della società di depositare la domanda di concordato preventivo (poi presentata dopo alcuni mesi a novembre 2013). Circostanza, questa, che presenta un elevato valore indiziario - soprattutto se unita alla consapevolezza della situazione economico - finanziaria che la banca ha dimostrato di avere già dalla comunicazione di aprile 2013 - circa, la conoscenza dello stato di crisi irreversibile in cui si trovava la

f) gli esiti della CTU con riferimento all'andamento del conto corrente e del conto anticipi per cui è causa. Attraverso l'analisi degli estratti conto depositati in atti, il CTU ha potuto verificare che a partire dal 1.6.2013 (e quindi già prima del passaggio a sofferenza dei conti avvenuto a settembre dello stesso anno) non risultano movimenti riconducibili ad attività gestoria dell'impresa fallita (cfr. pagg. 17 e 18, quali disposizioni cliente, effetti, F24 e mutuo) al contrario prima presenti nel conto, e che da agosto 2013 il conto anticipi registrava una diversa modalità di funzionamento (cfr. pag. 10, il credito della banca per anticipazione veniva parzialmente incassato mediante accredito diretto nel conto anticipi di assegni bancari, mentre in precedenza l'accredito veniva “girocontato” dal conto ordinario).

Tali conclusioni (peraltro non oggetto di contestazione da parte del Ctp della banca), che saranno richiamate in sede di trattazione dell'elemento oggettivo, inducono a ritenere fondata l'allegazione di parte attrice sul fatto che il conto corrente intestato alla e il connesso conto anticipi, fosse di fatto “congelato” quantomeno a partire dal mese di giugno 2013, e, quindi, che il conto, pur in assenza di una formale revoca degli affidamenti (che continuavano a sussistere, se pur già in misura ridotta) risultasse preordinato al solo rientro della società dal fido concesso, non venendo più utilizzato per disporre pagamenti in favore di terzi o per svolgere attività di impresa (ma solo per effettuare pagamenti in favore della banca a titolo di oneri, competenze e addebito insoluti).

Tale conclusione trova peraltro riscontro nelle comunicazioni dell'aprile 2013 tra i funzionari della banca, in cui veniva di fatto proposta e accettata una “uscita morbida dalla relazione” e



in cui veniva deciso di coprire i successivi insoluti solo con provvista della società, e quindi di fatto cominciando il rientro della società nel fido concesso.

Conclusivamente, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, si ritengono sussistenti elementi gravi, precisi e concordanti per affermare la *scientia decoctionis* in capo alla banca convenuta, quantomeno a partire dal 1.6.2013, visto il congelamento del conto, e l'incontro informativo avvenuto.

### 3.3. L'elemento oggettivo.

Quanto all'elemento oggettivo, relativo alle rimesse revocabili, viene nuovamente in rilievo la questione del congelamento del conto e delle relative conseguenze.

Richiamato quanto già sopra argomentato, va aggiunto come non sia dirimente il fatto che gli affidamenti concessi fossero ancora in essere, *“atteso che può discorrersi di congelamento del conto anche nel caso in cui l'affidamento non sia stato formalmente revocato e tuttavia l'andamento del conto corrente sia costantemente teso al rientro, senza presentare...addebiti su ordine del correntista (ma al più addebiti per competenze bancarie o per c.d. insoluti”* (cfr. per fattispecie analoga Tribunale di Padova 12.4.2021).

Non risulta, poi, dirimente né la giurisprudenza richiamata da parte convenuta - posto che la stessa ha comunque ritenuto configurabile il congelamento a fronte di *“condotte negoziali sintomatiche in modo univoco della natura solutoria dei versamenti”* (cfr. Cass. 26042/2013), nel caso di specie individuati anche sulla base delle comunicazioni trasmesse dalla banca convenuta - né il fatto che la società *in bonis* avesse rapporti anche con altri istituti bancari (potendo di conseguenza utilizzare i relativi conti per svolgere attività di impresa). La verifica circa la sussistenza di un “congelamento” deve infatti necessariamente avere ad oggetto solo il rapporto contrattuale con lo specifico istituto di credito, per verificare se il suo andamento sia teso o meno al rientro.

Secondo il Fallimento, dalla circostanza del congelamento del conto discende l'inapplicabilità sia dell'art. 67 comma terzo lettera b) che dell'art. 70 l.f, con conseguente revocabilità di tutte le rimesse.

La tesi è condivisa dal Tribunale.

Secondo parte della giurisprudenza di merito (nonché parte della dottrina), infatti, *“le norme di cui agli artt. 67, III comma lettera b) e 70 L.F. sono intese a regolare contesti di conto corrente operativo di cui è consentito un riutilizzo, al fine di evitare che versamenti funzionali a riutilizzi possano essere revocati, ma sono sostanzialmente incompatibili con un conto bloccato “al rientro”, posto che in tal caso qualunque rimessa è comunque definitiva e idonea a ledere la par conditio creditorum”* (cfr. Appello Torino 5.5.2017 n. 973).

*“Ne deriva l'inapplicabilità tanto dell'art. 67, terzo comma lettera b), che dell'art. 70 l.f in quanto norme destinate ad operare esclusivamente nei rapporti nei quali il correntista/debitore, effettuato un pagamento, abbia la possibilità di riutilizzare il denaro esistente sul conto e che, su tale presupposto, mirino ad evitare che versamenti funzionali a nuovi impieghi da parte del correntista o comunque seguiti da nuovi impieghi possano essere considerati pagamenti di per sé revocabili, esponendo l'accipiens al rischio di dover*





*restituire ben più di quanto si sia risolto effettivamente a suo vantaggio. Se questa infatti è la ratio dell'esenzione stabilita dall'art. 70 lf, ben si comprende come esenzione e limitazione possano operare solo in presenza id un rapporto continuativo che sia connotato in concreto – e non solo sotto un profilo nominalistico – dal meccanismo sopra descritto e mai, invece, in presenza di un conto aperto al solo scopo di consentire al correntista di ridurre l'ammontare del proprio debito verso la banca” (cfr., in questo senso, Appello Milano n. 680/2020; la già richiamata sentenza Tribunale di Padova 12.4.2021; Tribunale di Bologna n. 992/2021; Tribunale di Milano 3.6.2014).*

In tal senso va richiamato anche quanto statuito dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale *“il senso dell'intervento legislativo è da rinvenire proprio nella necessità di accertare, caso per caso, che il versamento sia stato riassorbito da successive operazioni di addebito, con un riutilizzo della somma rispondente alle finalità cui assolve il servizio di cassa che il conto corrente bancario è idoneo a svolgere per sua stessa natura.... Come precisato poi da questa Corte - ma l'approdo è condiviso dalla maggior parte dei commentatori - la L. Fall., art. 70, comma 3, pone un limite oggettivo all'obbligo di restituzione, che quindi non può superare la misura del richiamato differenziale (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24868; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20834). Tale limite si spiega in quanto le movimentazioni del conto (accrediti e addebiti) - che, succedendosi nel tempo, si bilanciano - sono indicative del fatto che nel periodo che interessa il correntista ha fruito di una elasticità di cassa, senza conseguire l'effetto pratico di un reale abbattimento della propria esposizione debitoria; la norma sembra quindi costituire un ulteriore presidio - eretto, questa volta, sul terreno dell'obbligazione restitutoria - volto ad evitare che l'esercizio di plurime revocatorie porti al conseguimento di un risultato non coerente con quanto ne dovrebbe costituire oggetto (facendo entrare nel computo della somma da ripetere anche i versamenti che non abbiano effettivamente ridotto il debito del correntista)” (cfr. Cass. 277/2019).*

Per quanto riguarda poi le difese svolte dalla parte convenuta circa la natura ripristinatoria delle rimesse, sia per la presenza di affidamenti, sia in ragione del collegamento tra i due conti, va rilevato, in primo luogo, come, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità sopra citata, sulla base dell'interpretazione testuale e teleologica della normativa, la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorio è stata superata dalla nuova disciplina della revocatoria (*“ritiene il Collegio he la prima soluzione si faccia preferire.... Se si guarda alla formulazione della norma odierna e agli scopi che lo stesso legislatore del 2005 dichiarava espressamente di prefiggersi, pare difficile sostenere che la L. Fall., art. 67, comma 3, lett. b.) segua una diversa logica. Prevedendo che l'esenzione dalla revocatoria non operi allorquando la rimessa riduca durevolmente (oltre che in maniera consistente) l'esposizione debitoria del correntista, l'art. 67, comma 3, lett. b), sposta il fuoco della disciplina dal dato formale dell'essere il versamento affluito o meno su di un conto affidato (e dall'essere il versamento stesso eseguito o meno in presenza di uno sconfinamento del correntista) a quello, sostanziale, da verificare in concreto, del prodursi, o del non prodursi, di una neutralizzazione degli effetti della rimessa in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente (quali, ad esempio, i prelievi, i bonifici in favore di*



terzi, l'incasso, da parte di questi ultimi, di assegni tratti dal correntista in loro favore). In tale prospettiva è evidente il superamento del criterio seguito della giurisprudenza formatasi sulla norma previgente, il quale era fondato sulla normale (ma, si badi, non indefettibile: cfr. infra) conseguenza generata dalla rimessa eseguita per ripianare, in presenza di un affidamento, un'esposizione debitoria contenuta nei limiti dell'affidamento stesso: vale a dire il non operare di tale rimessa quale atto solutorio". Detto principio era stato stabilito, se pur in via di obiter dictum, anche da Cass. 20834/2010: "nuova è la disciplina quanto all'oggetto della revoca che, specificamente individuato nelle rimesse bancarie, così distinte dai pagamenti, rimuove dallo scenario esegetico il distinguo tra natura solutoria e ripristinatoria dei versamenti affluiti sul c/c". Nella giurisprudenza di merito anche la recente Tribunale di Bologna n. 992/2021).

Per quanto riguarda, invece, il collegamento tra i due conti, vanno richiamate le considerazioni svolte dal CTU (cfr. pag. 13), il quale, nella individuazione delle rimesse revocabili, ha precisato di aver considerato tutti gli accrediti per versamento assegni e bonifici; non aver considerato gli accrediti stornati con corrispondente addebito di pari importo e le operazioni denominate "accensione anticipo"; di aver considerato le operazioni denominate "accredito disposizioni s.b.f", dal momento che incrementano il saldo congiunto dei due conti, non transitando nel conto anticipi, in assenza di elementi per abbinare gli importi rimasti insoluti con le operazioni s.b.f effettuate nel periodo sospetto; aver considerato solo una volta gli accrediti nel conto corrente ordinario "girocontati" al conto anticipi. Pertanto, il consulente non ha considerato, tra le rimesse revocabili, né le accensioni di anticipi né gli accrediti immediatamente stornati da addebiti di pari importo.

Deve, quindi, essere affermata la revocabilità, senza tenere conto dell'esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lettera b) e del limite del rientro di cui all'art. 70 l.f, di tutte le rimesse effettuate a decorrere dal momento in cui il conto è stato congelato (1.6.2013), che coincide con il momento in cui può ritenersi accertata la conoscenza dello stato di insolvenza per le ragioni sopra indicate.

Altra questione inerente all'elemento oggettivo che è stata oggetto di controversia tra le parti, in particolare successivamente al deposito, nella seconda memoria istruttoria, dei documenti 5-26 da parte della banca, riguarda i c.d. insoluti (e la conseguente irrevocabilità delle rimesse che attengono a anticipazioni di ricevute bancarie o fatture rimaste insolute).

Sul punto, a prescindere da ogni valutazione circa l'eccezionale mancanza di data certa delle presentazioni s.b.f depositata da parte convenuta, va richiamato quanto verificato dal CTU nel corso delle operazioni peritali. Dall'esame della documentazione, il consulente ha potuto "riscontrare la presenza di numerose distinte di presentazione di "foglio commerciale" per anticipazioni al "salvo buon fine" (s.b.f), le quali riportano un numero identificativo riscontrabile anche nelle movimentazioni di accredito delle anticipazioni di conto corrente. Per incompletezza di informazioni desumibili dai documenti in atti, tale riscontro non è realizzabile per quanto riguarda la fattispecie dell'estinzione dell'anticipazione... in sostanza non è possibile abbinare l'operazione di anticipazione con il relativo pagamento o insoluto. Allo stesso modo risultano addebitati, soprattutto dopo il passaggio a sofferenza dei conti,



*numerosi insoluti senza che vi siano, nella descrizione dell'operazione, codici o altri riferimenti contabili identificativi dell'operazione di anticipo andata insoluta, ma per lo più indicazioni generiche...”, concludendo pertanto per l'impossibilità di abbinare gli addebiti di insoluti con le relative operazioni di anticipazione (cfr. pag. 11-13 della relazione peritale). Considerazioni ripetute anche in sede di replica alle osservazioni del ctp di parte convenuta (“le operazioni denominate “accredito disposizioni sbf” incrementano realmente il saldo di conto corrente e non vi sono elementi per considerarle anticipazioni, né tantomeno per collegarle con i rispettivi addebiti per insoluti intervenuti successivamente; pertanto in difetto di ... elementi documentali che ne qualifichino la natura di anticipazione non possono che essere considerate quali rimesse astrattamente revocabili. Il sottoscritto ha comunque valutato la possibilità di adottare un approccio volto ad “agganciare” gli insoluti alle anticipazioni basandosi anche su criteri più approssimativi e di tipo temporale...ma ha dovuto constatare che la maggior parte degli insoluti risulta addebitata contestualmente al passaggio a sofferenza dei conti”).*

Ritiene il Tribunale che, essendo onere della banca dare prova della sussistenza di insoluti con riferimento ai titoli all'incasso presentati, l'incertezza documentale rilevata dal CTU (che ha più volte ribadito l'impossibilità di agganciare gli addebiti di insoluti con le operazioni di anticipazione) non può che ricadere sulla posizione dell'istituto di credito convenuto, non potendo pertanto escludersi, dalle rimesse individuate, l'importo relativo agli “insoluti”.

Devono poi essere respinte le eccezioni svolte da parte convenuta circa l'avvenuta compensazione ex art. 56 e cessione dei crediti, rimaste del tutto generiche.

#### **4. Conclusioni e spese di lite.**

Venendo ora al quantum delle rimesse individuate, va in primo luogo specificato che la consulenza tecnica, la quale risulta sul punto motivata in modo logico e coerente sicchè non si rinvergono ragioni per discostarsene, ha potuto individuare un importo maggiore di rimesse revocabili (€ 994.078,05; cfr. all 12) rispetto a quelle individuate dal Fallimento in atto di citazione. Ciò alla luce della produzione degli estratti conto, da parte della banca, anche per il periodo successivo al passaggio a sofferenza, non posseduti invece dalla procedura concorsuale attrice.

In sede di precisazione delle conclusioni nonché di comparsa conclusionale, il Fallimento ha precisato di chiedere la revoca delle rimesse comunque per l'importo di € 892.265,54 indicato nel proprio scritto introduttivo.

Da questo importo, alla luce del congelamento del conto e conoscenza dello stato di crisi irreversibile a partire dal 1.6.2013, devono essere detratte le rimesse intervenute nel periodo antecedente (a partire dal 20.5.2013) indicate dal CTU nell'allegato 12 alla consulenza, per un importo pari ad € 44.303,32.

Le rimesse revocabili devono quindi essere identificate in complessivi € 847.962,22.

Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve essere dichiarata l'inefficacia delle rimesse intervenute nel conto corrente n. 136 500064-1 (e connesso conto anticipi n. 136 5000751-3) nel periodo dall'1.6.2013 al 20.11.2013 per un importo pari ad € 847.962,22.



La \_\_\_\_\_ va quindi condannata alla restituzione di tale importo, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale (26.6.2017) al saldo, trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. 12850/2018 *“In tema di azione revocatoria fallimentare, l’obbligazione restitutoria dell’“accipiens” soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l’atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito; ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l’attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito”*).

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del *decisum*), della trattazione esperita e dei parametri vigenti di cui al d.m. 55/2014.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della banca convenuta, quale parte soccombente.

#### P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

ACCOGLIE la domanda proposta da \_\_\_\_\_ in liquidazione nei limiti di cui in parte motiva;

DICHIARA l’inefficacia nei confronti del \_\_\_\_\_ in liquidazione delle rimesse affluite sul conto corrente n. 136 500064-1 nel periodo dall’1.6.2013 al 20.11.2013 per un importo pari ad € 847.962,22 e, per l’effetto

CONDANNA \_\_\_\_\_ alla restituzione, in favore del \_\_\_\_\_ dell’importo di € 847.962,22, oltre interessi al tasso legale dal 26.6.2017 al saldo;

CONDANNA \_\_\_\_\_ s.p.a al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che liquida in € 1713 per spese, € 27.804 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Padova 4.10.2021

Il Giudice  
Dott.ssa Margherita Longhi

